

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 28/02/2013



ISO 14001 : 2004

Piazza del Mercato n. 10 – 11027 Saint-Vincent telefono 0166 525100 – fax 0166 525101
Partita IVA n. 00124750076

www.comune.saint-vincent.ao.it

e-mail: info@comune.saint-vincent.ao.it mailbox: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it

POLIZIA URBANA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Disciplina della polizia urbana
- Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 4 Disposizioni di carattere generale per licenze, concessioni, titoli abilitativi previsti dal presente regolamento
- Art. 5 Decadenza dei titoli amministrativi

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 6 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 7 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 8 Sospensione e revoca di titoli abilitativi
- Art. 9 Cantieri stradali
- Art. 10 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 11 Scarichi accidentali – sgombero del suolo
- Art. 12 Carico e scarico di mobilio
- Art. 13 Carico e scarico di ferramenta, calce e legno
- Art. 14 Carico, scarico e uso di scale e simili
- Art. 15 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 16 Posizionamento de hors
- Art. 17 Installazione di tende solari
- Art. 18 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 19 Installazione di chioschi, edicole, ecc.
- Art. 20 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 21 Occupazione di suolo pubblico, sottosuolo ed aree con condutture di energia elettrica, gas, e linee telefoniche
- Art. 22 Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 23 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 24 Collocamento di condutture
- Art. 25 Mercati di gente d'affari

CAPO III – NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI

- Art. 26 Disposizioni di carattere generale
- Art. 27 Raccolta e trasporto immondizia
- Art. 28 Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine insegne e serrande nei negozi
- Art. 29 Pulizia dei tetti e dei terrazzi
- Art. 30 Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici
- Art. 31 Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche
- Art. 32 Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico
- Art. 33 Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche
- Art. 34 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 35 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 36 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 37 Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 38 Sgombero della neve
- Art. 39 Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche
- Art. 40 Vuotature dei pozzi neri
- Art. 41 Divieto di esercizio di attività artigiana ed industriale
- Art. 42 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 43 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 44 Divieto di segatura e spaccatura della legna

CAPO IV – DECORO DEI CENTRI URBANI

- Art. 45 Manutenzione degli edifici
- Art. 46 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 47 Collocamento di targhe e lapidi commemorative
- Art. 48 Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 49 Depositi in proprietà privata
- Art. 50 Lavature ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 51 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 52 Viali e giardini pubblici
- Art. 53 Vasche e fontane
- Art. 54 Arredo urbano
- Art. 55 Insegne e pubblicità
- Art. 56 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità
- Art. 57 Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico
- Art. 58 Piantumazione di alberi di alto fusto nelle zone residenziali ed industriali

CAPO V – QUIETE PUBBLICA

- Art. 59 Inquinamento acustico
- Art. 60 Limiti di emissione sonora. Rinvio.
- Art. 61 Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 62 Impianto di macchinari
- Art. 63 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 64 Rumori e funzionamento di motori in abitazioni e locali pubblici
- Art. 65 Uso di strumenti sonori
- Art. 66 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 67 Venditori e mestieri ambulanti
- Art. 68 Schiamazzi, grida e canti
- Art. 69 Emissioni sonore da attività temporanee
- Art. 70 Suono delle campane
- Art. 71 Cantieri edili

CAPO VI – NORME DI SICUREZZA

- Art. 72 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 73 Prevenzione incendi
- Art. 74 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 75 Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici
- Art. 76 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corridoi e scantinati
- Art. 77 Fucine e forni
- Art. 78 Uso di fiamma libera
- Art. 79 Accensione di fuochi
- Art. 80 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 81 Condizioni per le autorizzazioni
- Art. 82 Strumenti da taglio
- Art. 83 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 84 Trasporto di acque minerali e bibite in genere
- Art. 85 Scalpellinamento di vie e piazze
- Art. 86 Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici
- Art. 87 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 88 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 89 Materiali di demolizione
- Art. 90 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 91 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 92 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 93 Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per passeggeri e personale di servizio

CAPO VII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 94 Cortei funebri

Art. 95 Processioni e manifestazioni

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 96 Esercizio di mestieri girovaghi

POLIZIA RURALE

Art. 97 Comunioni generali dei pascoli

Art. 98 Divieto di pascolo

Art. 99 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Art. 100 Pascolo abusivo

Art. 101 Custodia degli animali pascolanti

Art. 102 Pascolo notturno

Art. 103 Transito del bestiame

Art. 104 Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica

Art. 105 Osservanza delle leggi

Art. 106 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi

Art. 107 Esercizio del diritto di passaggio

Art. 108 Divieto di spigolatura

Art. 109 Piantumazione di alberi in zone agricole

Art. 110 Frutti di piante sul confine

Art. 111 Cartelli indicanti esche avvelenate

Art. 112 Divieto di alterazione

Art. 113 Espurgo dei fossi

Art. 114 Abbattimento di piante lungo le strade

Art. 115 Divieto di appiccare il fuoco

Art. 116 Spegnimento degli incendi

Art. 117 Coltive agrarie ed allevamenti di bestiame

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 118 Accertamento delle violazioni

Art. 119 Atti di accertamento

Art. 120 Sanzioni accessorie

Art. 121 Ricorso – rapporto – ordinanza – ingiunzione

Art. 122 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 123 Abrogazione di norme regolamentari

Art. 124 Entrata in vigore

POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto Comunale e degli altri Regolamenti comunali, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità cittadina in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale

Articolo 2 Disciplina della Polizia Urbana.

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2002.
2. Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate in relazione a singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia Locale, dai funzionari comunali, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Le norme del regolamento di Polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana.

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.
3. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di comunicazione di ogni reato o violazione amministrativa accertata all'Autorità competente in materia.
4. Potranno altresì assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le cose sequestrate saranno custodite presso il Comando di Polizia Locale, in appositi locali, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte o alienate.
7. Previo accertamento sulla loro idoneità al consumo, le merci alimentari deperibili potranno altresì essere destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro e con priorità a quelli aventi sede nel territorio comunale.

Articolo 4

Disposizioni di carattere generale per licenze, concessioni e titoli abilitativi previsti dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, licenze, permessi di costruire e i provvedimenti conclusivi e qualsiasi altro titolo amministrativo previsto dal presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo degli interessati di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con obbligo della loro esposizione al pubblico.
 - f) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Esse dovranno essere redatte nel rispetto della normativa sul bollo.
3. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle comunicazioni di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Decadenza dei titoli amministrativi.

1. Allorché sia stata violata anche una sola delle condizioni sotto le quali vennero rilasciati o assentiti licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla - osta, permessi di costruire e i provvedimenti conclusivi, essi si intendono di regola revocati di diritto e si danno come mai accordati.
2. In particolare si intende cessata l'efficacia degli atti quando:
 - a) il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'atto;
 - b) non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne avvalga entro 30 giorni dalla data di rilascio;
 - c) pur avendo iniziato a darne pratica attuazione, il titolare vi abbia desistito senza comprovarne i motivi;
 - d) il titolo sia stato ceduto ad altri, anche se non a scopo di lucro.
3. Il Comune può sempre sospendere o revocare i titoli per motivi di viabilità o altro interesse pubblico sopravvenuto.
4. Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6

Inquinamento atmosferico e delle acque.

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che da vigente T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" e dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Articolo 7

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto in materia di tasse e tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione comunale, ai sensi del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 31, co. 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dallo specifico regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19/01/2009.
2. Con le espressioni "luogo pubblico" e "suolo pubblico" si vogliono designare non soltanto i luoghi od il suolo di dominio pubblico ma anche i luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici, gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
3. A chiunque è vietato occupare, anche temporaneamente o con oggetti agevolmente asportabili, qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva concessione del Sindaco.
4. Non sono soggette a quanto sopra:
 - a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della strada, approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
 - b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali la potatura di alberature comunali.
5. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno anche se non comportanti costruzioni di manufatti o installazioni di impianti, sono considerate permanenti.
6. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno si considerano temporanee.
7. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.
8. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto e possono essere rinnovate alla loro scadenza per un periodo, di massima, pari a quello del titolo originario.
9. Le concessioni per occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico saranno rilasciate mediante apposito atto amministrativo, accettato dal concessionario, nel quale devono essere precisate il tipo dell'occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni cui la concessione è subordinata e la tassa dovuta verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

10. Per le occupazioni giornaliere, l'atto amministrativo è sostituito dall'apposita bolletta rilasciata al concessionario e comprovante il pagamento della tassa di concessione, nella quale saranno indicati il tipo di occupazione ed il relativo spazio, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni del caso.

Articolo 8

Sospensione e revoca di titoli abilitativi

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Articolo 9

Cantieri stradali

1. Nel periodo dal 15 luglio al 30 agosto gli spazi ad uso cantiere eventualmente concessi sul suolo pubblico nella Z.T.L. dovranno essere restituiti alla pubblica circolazione pedonale e veicolare.
2. Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali gli spazi ad uso cantiere eventualmente concessi sul suolo pubblico lungo la Z.T.L. dovranno essere ridotti al solo spazio occupato dall'eventuale presenza della gru e/o sosta di automezzi per carico e scarico materiali, ponendo cura di porre in atto accorgimenti estetici tali da ridurre al minimo l'impatto estetico e di ostacolo alla circolazione. Tali limitazioni non si applicano nelle piazze e nei vicoli adiacenti alla Z.T.L. ove il cantiere non costituisca ostacolo alla circolazione
3. Nel periodo dal 15 luglio al 30 agosto e nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali gli spazi ad uso cantiere eventualmente concessi sul suolo pubblico dovranno essere ridotti al solo spazio occupato dall'eventuale presenza della gru e/o sosta di automezzi per carico e scarico materiali, ponendo cura di porre in atto accorgimenti estetici tali da ridurre al minimo l'impatto estetico e di ostacolo alla circolazione.
4. L'autorità Comunale potrà dare indicazioni diverse deroganti tali norme in considerazione del vantaggio della collettività ad accelerare la conclusione dell'opera per quanto riguarda i lavori pubblici e privati e, nel caso di questi ultimi, solo nel caso la controparte si impegni ad operare, mediante convenzione con l'Amministrazione effettivamente e continuamente nei periodi eventualmente oggetto di deroga.
5. Il Sindaco potrà derogare tali norme per gli interventi che si rendano necessari per il mantenimento in esercizio degli impianti costituenti pubblico servizio.

Articolo 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

1. Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, ove le operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere il permesso dall'Autorità comunale, la quale può subordinare l'atto all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e/o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 10 giorni.
5. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 11

Scarichi accidentali – sgombero del suolo.

1. Nel caso di un carico che cada, anche solo in parte, sulla pubblica via, si deve procedere senza indugio allo sgombero e, ove occorre, alla pulizia della strada, dando sempre la precedenza all'area normalmente destinata alla circolazione dei veicoli del servizio pubblico.
2. In caso di omissione o ritardo nell'esecuzione, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli obbligati e senza pregiudizio della comminatoria delle sanzioni previste nel Codice della strada.

Articolo 12

Carico e scarico di mobilio.

1. Sono vietati il carico e lo scarico del mobilio e simili, qualora tali operazioni comportino l'occupazione temporanea del suolo pubblico per un periodo superiore ad un giorno solare.
2. In tal caso il permesso d'occupazione sarà rilasciato gratuitamente dall'Ufficio viabilità del Comune a richiesta degli interessati, avuto riguardo delle norme contenute nel Codice della strada.

Articolo 13

Carico e scarico di ferramenta, calce e legno.

1. Nel carico e scarico, nonché nel trasporto di ferramenta, specialmente in sbarre e lamine, dovranno adottarsi mezzi idonei per attutire il rumore che potrebbe essere cagionato dalle oscillazioni e dalle percussioni e per evitare il danneggiamento del piano stradale.
2. E' vietato, senza opportuni ripari e senza le necessarie cautele, il trasporto della calce viva e di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recare danno.

Articolo 14

Carico, scarico ed uso di scale e simili.

1. I permessi per il carico, lo scarico e l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono rilasciati dal Comune.
2. Le scale dovranno essere custodite alla base da persona idonea, nei luoghi di pubblico transito.

Articolo 15

Scarico di rottami e di detriti.

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto, si fa rimando ai disposti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale".
2. E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui il Comune, riconosciutane l'assoluta necessità, ne rilasci espressa autorizzazione.
3. I residui delle costruzioni dei fabbricati dovranno essere immediatamente trasportati ed accumulati nei luoghi designati.
4. Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai trasversalmente alla pubblica via, in conformità con la segnaletica stradale esistente.
5. Durante i lavori di scavo i mezzi cingolati non dovranno manovrare sul sedime stradale né circolare sulle pubbliche vie, se non trasportati da autocarri o appositi veicoli gommati.
6. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.
7. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno a mt. 500 dai centri abitati.

Articolo 16

Posizionamento dehors

1. Per ciò che concerne il posizionamento dei dehors, si rimanda allo specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 22/03/2005 e s.m.i..

Articolo 17

Installazione di tende solari

1. Per ciò che concerne l'installazione di tende solari, si rimanda al regolamento edilizio ed al regolamento dei dehors approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 22/03/2005 e s.m.i..

Articolo 18

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e dal Nuovo Codice della Strada, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.
2. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
3. In ogni caso, i mezzi pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione (provvedimento unico S.U.E.L.)
4. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di provvedimento unico S.U.E.L. debitamente corredato dalla documentazione tecnica richiesta.

5. In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dell'impianto stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Articolo 19

Installazione di chioschi, edicole, ecc.

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole, chioschi ed altri posti di vendita di qualsiasi merce non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.
2. Tale concessione è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art. 20 del Codice della strada. d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 29 del relativo regolamento d'esecuzione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed, in particolare, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.
3. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui allo specifico regolamento.
4. L'esposizione di giornali e sommari non deve essere estesa oltre i limiti del banco di vendita.

Articolo 20

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni di suolo e spazio pubblico per esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi sono vietate.
2. Per le altre merci, le esposizioni sono subordinate alla concessione comunale che viene rilasciata ai sensi dello specifico regolamento per l'occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche.

Articolo 21

Occupazione di suolo pubblico, sottosuolo ed aeree con condutture di energia elettrica, gas e linee telefoniche.

1. Ferma restando l'osservanza delle vigenti norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il pagamento delle relative tasse, l'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico per il collocamento o riparazione di condutture, è concessa a seguito di regolare domanda ed in base alle vigenti disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti del Codice della strada, d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 65 e seguenti del relativo regolamento per l'esecuzione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché nel Regolamento per l'esecuzione dei ripristini stradali approvato con Deliberazione di Giunta comunale 115 del 08/07/2004 (disciplinare per gli scavi sulle strade comunali). Per il sottosuolo, oltre la TOSAP, il committente deve sottoscrivere anche una convenzione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali.
2. I pali di sostegno e le mensole dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, nonché conservati in perfetta efficienza e pulizia secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione.

Articolo 22

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per

feste, spettacoli, giochi, o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Articolo 23

Divieto di giochi sul suolo pubblico.

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli
3. E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Articolo 24

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dall'Amministrazione comunale, che saranno indicate nel relativo permesso comunale, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale e della polizia locale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. La domanda per l'effettuazione di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione.
3. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
5. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni.
6. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dal collocamento e riparazione dei fili e sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto o in seguito.
7. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.
8. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
9. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionalità, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

10. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune, a loro spese, il personale ed il materiale necessario.

Articolo 25

Mercati di gente d'affari

1. Per quanto riguarda i mercati di gente d'affari, si rimanda allo specifico regolamento.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.

Articolo 26

Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme le restanti disposizioni in materia di igiene e sanità, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
3. Sono fatti salvi i disposti di legge in materia con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale".

Articolo 27

Raccolta e trasporto immondizia

1. Ferme restando le disposizioni previste dallo specifico Regolamento comunale per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani, è comunque rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti, e comunque le esalazioni.
2. I rifiuti domestici o immondizie, debitamente chiusi in sacchetti o recipienti idonei, dovranno essere collocati in contenitori disposti lungo le vie e piazze in cui viene effettuato il servizio del ritiro a cura dell'Ente gestore del servizio.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti devono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
4. La localizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'ente gestore del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
5. Per quanto attiene alla circolazione stradale, divieto di collocazione:
 - ad una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - ove possa rendere difficoltosa la visibilità all'uscita di passi carrabili;
 - presso i parcheggi dei portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici.
6. Per quanto attinente ai criteri di igiene, rispetto, ove tecnicamente possibile, di una distanza di metri 5 in orizzontale da:
 - finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
 - ingressi di attività commerciali riguardanti la ristorazione, bar e simili, vendita di alimenti;

- ingressi di farmacie.
7. Per quanto attiene l'ordine e la sicurezza pubblici:
 - distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile.
 8. Per quanto riguarda la raccolta, il trasporto del letame, devono osservarsi anche le disposizioni del D.M. 20.05.1928 per la lotta contro le mosche nonché l'art. 236 del T.U. della Legge Sanitaria 27.02.1934, n. 1265
 9. E' vietato radunare o prelevare rifiuti o immondizie dalle pubbliche strade o altri luoghi pubblici.
 10. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Articolo 28

Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni e delle vetrine, insegne e serrande dei negozi.

1. La lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico è consentita rispettivamente da parte dei proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, senza speciale autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale o sgabelli, tra le ore 08.00 e le ore 20.00 nei mesi da marzo a settembre e tra le ore 09.00 e le ore 17.00 da ottobre a febbraio.
2. Nella ZTL tali operazioni potranno avvenire dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nei mesi da marzo a settembre e tra le ore 09.00 alle ore 13.00 da ottobre a febbraio.
3. Qualora dette operazioni vengano affidate ad imprese addette alla pulizia per conto terzi, le stesse dovranno munirsi di permesso comunale qualora le operazioni si protraggano per più di 24 ore.
4. E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose o, comunque, giudicate non rispondenti e non confacenti alle condizioni della località.

Articolo 29

Pulizia dei tetti e dei terrazzi.

1. La pulizia dei tetti e dei terrazzi, delle sommità di qualsiasi edificio, nonché dei davanzali delle finestre e simili è consentito prima del pubblico servizio di nettezza urbana della strada o piazza sulla quale prospettano, a condizione che siano all'uopo adottate le cautele atte ad impedire di arrecare danno o molestia ai cittadini.
2. Ogni edificio deve essere mantenuto in buono stato, in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana delle grondaie sui marciapiedi e sul suolo pubblico.

Articolo 30

Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici.

1. E' vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizioni, avanzi di verdura e di frutta ed in genere ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e nei giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

Articolo 31

Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche.

1. E' vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc., qualunque materia che possa impedire in normale funzionamento del corso o comunque renderlo difficoltoso.

Articolo 32

Operazioni portanti polvere sul suolo pubblico

1. E' vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle botteghe, delle officine, dei laboratori, delle abitazioni e dei cortili operazioni che portino polvere sul suolo e così pure compiere sulle soglie delle porte operazioni che riescano pericolose, scomode o moleste a terzi.
2. Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.
3. Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate sino alle ore 08.00, da marzo ad ottobre incluso, e sino alle ore 09.00 negli altri mesi.
4. Nei cortili interni lo scuotimento, battitura e spolveramento sarà consentito sino alle ore 10.00.
5. Lungo le scale ed i pianerottoli delle abitazioni sono rigorosamente vietate le operazioni suddette.
6. Le operazioni consentite dalla presente disposizione dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e purché nelle pubbliche vie non vi sia, in quel momento, transito pedonale e, comunque, tenendo presenti gli accorgimenti e usando le necessarie precauzioni per non recare molestia o danno al vicinato ed al pubblico.
7. I proprietari degli edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini ed altri simili locali, qualora intendano spazzare il marciapiede antistante i locali stessi, dovranno prima annaffiarlo in modo da impedire il sollevamento della polvere e dovranno raccogliere le spazzature in appositi recipienti o sacchetti per consegnarle al servizio di N.U.

Articolo 33

Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche.

1. Per quanto gli obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche, si rimanda allo specifico regolamento.

Articolo 34

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. Per quanto riguarda le disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi, si rimanda allo specifico regolamento.

Articolo 35

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenze degli edifici, devono essere mantenuti costantemente puliti, a cura dei proprietari e degli inquilini.
2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Articolo 36

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.

1. Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Articolo 37

Trasporto di materiale di facile dispersione.

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi - liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 38

Sgombero della neve.

1. I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti sdruciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto le prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale ai proprietari e conduttori di negozi, esercizi, bar ed altre attività esistenti al piano terreno.

Articolo 39

Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche.

1. E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli, carri e simili.
2. Sono altresì vietate nei suddetti luoghi, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 40

Vuotatura dei pozzi neri.

1. La vuotatura a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali, quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore, dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal vigente Regolamento comunale.
2. Le operazioni suddette sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 08.00 alle ore 01,00 dopo la mezzanotte dal 1 ottobre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 31 marzo, e dalle ore 07,00 alle 24,00 dal 1 aprile al 30 settembre.

3. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere nelle penalità previste dal presente regolamento, salvo altre diverse disposizioni contenute nelle leggi sanitarie e nel Regolamento comunale di igiene.

Articolo 41

Divieto di esercizio di attività artigiana ed industriale.

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e, comunque, esercitare attività o mestieri sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione.

Articolo 42

Disposizioni riguardanti gli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali, nei cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune limitatamente ad insediamenti prevalentemente rurali.
5. Il transito di greggi ed armenti potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali.

Articolo 43

Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Comune.

Articolo 44

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI.

Articolo 45

Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

2. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Articolo 46

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione dello Sportello Unico e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della strada.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di norma, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
3. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che si armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.
4. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.
5. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali posizionate dal Comune.

Articolo 47

Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.
2. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
3. A questo proposito dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
4. L'amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 48

Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Articolo 49

Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od ogni deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro.

Articolo 50

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, in ogni caso dovranno essere assicurate misure atte ad evitare lo stillicidio.

Articolo 51

Bestie macellate e trasporto carni.

1. Salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico – sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate, debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di veicoli coperti ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzature o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 52

Viali e giardini pubblici.

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) l'uso delle attrezzature dei parchi – gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
 - b) introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ed altri piccoli animali domestici o di compagnia. Questi ultimi dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e con museruola, avendo cura che non lordino, specie nei luoghi frequentati dai bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane che, all'uopo, dovrà sempre essere provvisto di idonea attrezzatura.E' vietato introdurre animali nei parchi – gioco;
 - a) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
 - b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
 - e) dedicarsi a giuochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.

- f) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
 3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e nelle piazze cittadine.

Articolo 53
Vasche e fontane.

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 54
Arredo urbano.

1. E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, i dissuasori della sosta, le fioriere, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.
2. Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Articolo 55
Insegne e pubblicità

1. Le insegne ed i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici non possono essere esposti senza l'autorizzazione dello Sportello Unico.
2. E' vietato distribuire al pubblico manifestini di pubblicità senza prima aver ottenuto la necessaria autorizzazione.
3. Per quanto non è previsto nel presente articolo, si fa riferimento alla legge specifica in materia.

Articolo 56
Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità.

1. E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

4. E' vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasione di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche).

Articolo 57

Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico.

1. I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche alle rimanenti zone del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o al pubblico interesse.
3. La recinzione deve essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiali potenzialmente pericolosi per i passanti.

Articolo 58

Piantumazione di alberi ad alto fusto nelle zone residenziali ed industriali.

1. Per la piantumazione di alberi di alto o non alto fusto, arbusti, siepi vive, nelle zone residenziali, industriali ed artigianali si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici e nelle leggi speciali.
2. Sui tratti confinanti direttamente con le zone agricole dovranno osservarsi le distanze stabilite per le zone agricole, come previsto dal successivo articolo 134.
3. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatti salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Articolo 59

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di inquinamento acustico, a miglior tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 60

Limiti di emissione sonora. Rinvio.

1. Per tale materia si rinvia alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/06/2012 (Approvazione classificazione acustica).

Articolo 61

Esercizio di mestieri, arti ed industrie.

1. Per quanto riguarda l'esercizio di mestieri, arti ed industrie, si rimanda allo specifico regolamento.

Articolo 62

Impianto di macchinari.

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.
4. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 m., intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
5. La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente A.S.L. e si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
6. Ugual procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.
7. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi e sarà revocata quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
8. Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria, nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
9. Nel caso ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da latri inquilini.
11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
13. Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti che evitino il propagarsi di rumori molesti e vibrazioni moleste.
14. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Articolo 63

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

Articolo 64

Rumori e funzionamento di motori in abitazioni e locali pubblici.

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità.
2. Comunque, tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 08,00 del giorno seguente. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni.
3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti.
4. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque danno o disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi e simili.
5. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e dalle 13,00 alle 15,00. Nelle fasce di divieto l'uso degli apparecchi è consentito purché non cagioni disturbo alla collettività.
6. Si rimanda inoltre a specifiche ordinanze in materia.

Articolo 65

Uso di strumenti sonori.

1. E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro ed in caso di allarme.
3. In ogni caso, l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanano suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.
4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Articolo 66

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.

1. Dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Articolo 67

Venditori e mestieri ambulanti.

1. Per quanto riguarda i venditori e mestieri ambulanti, si rimanda allo specifico regolamento.

Articolo 68

Schiamazzi, grida e canti.

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.
2. E' vietato dopo le ore 23.00 cantare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie, compresi gli avventori dei pubblici esercizi che usufruiscono del dehors, salvo autorizzazioni particolari. E' pure vietato nelle case e nei pubblici esercizi fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali, apparecchi radiofonici e simili dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo autorizzazioni particolari.
3. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
4. Per quanto previsto dal presente articolo, si richiama l'applicazione dell'art. 659 del C.P.

Articolo 69

Emissioni sonore da attività temporanee

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione per attività a carattere temporaneo ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
3. Per tali autorizzazioni si rimanda al piano di classificazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/06/2012.

Articolo 70

Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto sino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed in caso di pericolo pubblico.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Articolo 71

Cantieri edili

1. I lavori edili nel concentrico urbano devono essere sospesi dal 31 luglio al 30 agosto e durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, salvo che per quelle tipologie di lavori non rumorose e tali da non recare molestia alla quiete pubblica. Tali lavori sono consentiti dal 15 luglio al 31 luglio nella fascia oraria 08.00 – 12.00 e 14.30 – 19.00.
2. Si rimanda a specifica ordinanza della Polizia Locale.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA

Articolo 72

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza.
3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
4. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti degli uffici comunali competenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
5. La licenza, limitatamente a quanto di competenza comunale, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 150 giorni.

Articolo 73

Prevenzione incendi

1. Nessuno potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione di incendio si introducano nella propria casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.
2. Tutte le persone idonee debbono, se richieste, concorrere all'opera di spegnimento di incendi e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti privati utili per l'opera stessa.
3. Chiunque rifiuti il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del C.P:

Articolo 74

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Articolo 75

Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici.

1. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. E' vietato depositare materiale da imballaggio, di carte straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
3. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
4. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili.
5. Come norme di prevenzione incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole del gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunzioni, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza atti ad interrompere il flusso.
6. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Articolo 76

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corridoi e scantinati.

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che caso per caso, il Comune riterrà opportuno prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Articolo 77

Fucine e forni.

1. Non si possono attivare forni e fucine senza licenza comunale.

2. L'Autorità comunale, caso per caso, stabilisce le precauzioni e le previsioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.
3. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
4. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
5. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi da una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.
6. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, comporterà la revoca della stessa.

Articolo 78

Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 - a) L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) Riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) Fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Articolo 79

Accensione dei fuochi

1. Sia all'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fuoco non immette in apposita conduttura.
2. E' vietato dare sfogo al fumo dai camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal locale Regolamento di Igiene contro l'inquinamento atmosferico e fatti salvi i casi indicati nel Regolamento di Polizia Rurale, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, è vietata l'accensione di qualsiasi fuoco sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

Articolo 80

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve sempre essere richiesta l'autorizzazione comunale, che verrà rilasciata con le prescrizioni atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri incidenti.
4. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione.

Articolo 81

Condizioni per le autorizzazioni.

1. Relativamente agli articoli precedenti, l'autorizzazione comunale è condizionata dal completo adempimento degli obblighi derivanti dai disposti del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 82

Strumenti da taglio.

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Articolo 83

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi, deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Articolo 84

Trasporto di acque minerali e bibite in genere.

1. I veicoli di trasporto di acque minerali ed altre bibite, devono essere muniti di idonea protezione atta ad impedire danni derivanti da scoppi e rotture delle bottiglie o perdite del carico.

Articolo 85

Scalpellinamento di vie e piazze.

1. Gli scalpellini, quando lavorano su spazi pubblici, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o altro riparto atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Articolo 86

Manutenzione dei tetti, cornicioni e canali di gronda degli edifici.

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale.
4. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 87

Manutenzione di aree di pubblico transito.

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere

prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 88

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni di cui al regolamento edilizio.
2. E' fatto obbligo agli interessati di esporre un cartello di idonee dimensioni recante le indicazioni richieste dalla normativa vigente.
3. Dovranno inoltre essere disponibili presso il cantiere per essere esibite agli organi di vigilanza, copie dei titoli abilitativi e dei relativi elaborati tecnici.
4. In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.
5. Detti lavori dovranno inoltre essere convenientemente segnalati e resi visibili anche in ore notturne, mediante l'adozione e la messa in opera di segnali a luce intermittente rossa da apporsi alle estremità del ponteggio e da ripetersi a distanza massima di m. 10.
6. E' a carico degli interessati, altresì, l'apposizione delle indicazioni segnaletiche e preventive mediante cartelli.
7. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire pubblici e privati sinistri ed in specie dovranno essere inibiti ai non autorizzati l'accesso e la sosta nei cantieri e nelle zone dei lavori mediante chiusura e recinzioni idonee ed apposizione di sufficienti indicazioni in merito.

Articolo 89

Materiali di demolizione.

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti ponti di servizio o all'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.

Articolo 90

Insegne, persiane, vetrate di finestre.

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno in metallo fisso e sicuro o altro idoneo mezzo.

Articolo 91

Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 92

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminate. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Articolo 93

Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per passeggeri e personale di servizio.

1. Per quanto riguarda i veicoli adibiti al servizio pubblico, si rimanda allo specifico regolamento.

CAPO VII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 94

Cortei funebri.

1. I cortei funebri dovranno percorrere l'itinerario rispettando la segnaletica stradale e le eventuali particolari disposizioni del Comando di Polizia Locale.

Articolo 95

Processioni e Manifestazioni.

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.
2. La richiesta per lo svolgimento si ritiene accolta con il percorso indicato dagli interessati, qualora non venga comunicato provvedimento di diniego o di modifica entro 30 giorni dalla presentazione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 96

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

POLIZIA RURALE

Articolo 97

Comunioni generali di pascoli.

1. Si dà atto che nel territorio comunale non esistono “Comunioni generali dei pascoli su beni privati”.

Articolo 98

Divieto di pascolo.

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Articolo 99

Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.

1. Nelle private proprietà è proibito lasciar sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, scalciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Articolo 100

Pascolo abusivo.

1. Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando per lo sciame delle api le disposizioni di cui all'art. 924 Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno subito da Enti o privati.

Articolo 101

Custodia degli animali pascolanti.

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Articolo 102

Pascolo notturno.

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Articolo 103

Transito del bestiame.

1. Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbono attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Articolo 104

Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica.

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 Codice penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

Articolo 105
Osservanza delle leggi.

1. L'esercizio del pascolo su beni privati è normato dalle leggi forestali e relativi regolamenti.

Articolo 106
Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 Codice penale.

Articolo 107
Esercizio del diritto di passaggio.

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo 108
Divieto di spigolatura.

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Articolo 109
Piantumazione di alberi in zone agricole.

1. Nelle zone agricole la distanza di piantumazione degli alberi ad alto fusto ad essenza forte e dolce, a coltivazione intensiva, a vivaio e a filare unico è fissata in:
 - m. 3 dal confine per i vivai da estirparsi totalmente dopo 3 anni dalla messa a dimora;
 - m. 5 dai corsi d'acqua;
 - m. 15 dai confinanti, dalle strade comunali e vicinali ed in ogni caso dai terreni coltivati;
 - m. 25 dai fabbricati, anche rurali.
2. I piantamenti esistenti, a distanza inferiore a quelle sopra indicate, sono tollerati fino al termine di maturazione delle piante. Limitatamente ai pioppi ed alle piante ad essenza dolce la data di maturazione viene fissata in anni 14 dal piantamento.
3. Per gli alberi di non alto fusto, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore a m. 2,5, si osservano le distanze dai confini stabilite dal Codice Civile, salvo diverse prescrizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.
4. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e corsi d'acqua da considerarsi inderogabili e fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.

Articolo 110

Frutti di piante sul confine.

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del fondo su cui il ramo sporge ed a chi li raccoglie.

Articolo 111

Cartelli indicanti esche avvelenate.

1. Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Articolo 112

Divieto di alterazione.

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanea, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente.
2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Articolo 113

Espurgo dei fossi.

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 Codice civile, debbono essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte, a cura e spese degli utenti, dei consorziati e dei privati.
2. E' vietato il lavaggio di veicoli o simili nei fossi irrigui.

Articolo 114

Abbattimento di piante lungo le strade.

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Articolo 115

Divieto di appiccare il fuoco.

1. Non si può appiccare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di m. 100 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio, e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generale più rigide, è vietato dar fuoco alle stoppie, nei campi e nei boschi, prima del 15 agosto.

Articolo 116

Spegnimento degli incendi.

1. In caso di incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

2. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

Articolo 117

Colture agrarie ed allevamenti di bestiame.

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Comune di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Articolo 118

Accertamento delle violazioni.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia Locale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Articolo 119

Atti di accertamento.

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della citata legge 689/81.
4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
5. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, al Comando di Polizia Locale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

Articolo 120

Sanzioni accessorie.

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal d. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
 - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.
1. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
 2. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
 3. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
 4. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

Articolo 121

Ricorso – Rapporto – Ordinanza - Ingiunzione.

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Articolo 122

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni al presente regolamento sono stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 123

Abrogazione di norme regolamentari.

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.

Articolo 124

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.